

Regolamento di Disciplina

Allegato al Regolamento d'Istituto emanato il 13 Febbraio 2008

Art. 1 Premessa

Art. 2 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

Art. 3 Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni

Art. 4 Modalità di irrogazione delle sanzioni

Art. 5 Corrispondenza infrazioni – sanzioni

Art. 6 Organo di garanzia e impugnazioni

Art. 1 – Premessa

Il presente regolamento di disciplina riguarda solamente la Scuola Secondaria di I° Grado e si ispira ai principi generali dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e al *Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235. Esso intende stabilire delle regole chiare e trasparenti per un armonioso funzionamento della vita scolastica all'interno dell'istituto.

-

Si tiene presente che:

La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica (Art. 1, comma 1);

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio (Art. 1, comma 2);

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva (Art. 1, comma 3);

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale (Art 1, comma 4);

-

e si premette che i provvedimenti disciplinari devono sempre rientrare in una logica formativa per cui:

Hanno finalità educativa e devono mirare al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. (Art. 4, comma 2);

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. (Art. 4, comma 3);

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (Art. 4, comma 3);

Non è sanzionabile la libera espressione di opinioni manifestata correttamente e non lesiva dell'altrui personalità. (Art. 4, comma 4);

Le sanzioni devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare e mirare al principio della riparazione del danno. (Art. 4, comma 5);

Le sanzioni devono tenere conto della personalità dello studente e delle circostanze aggravanti o attenuanti. (Art. 4, comma 5);

Deve essere offerta all'alunno la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. (Art. 4, comma 5);

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale. (Art. 4, comma 6);

La sospensione dell'alunno dalla comunità scolastica deve essere disposta solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari. (Art. 4, comma 7);

Il Dirigente Scolastico, nei termini previsti dalla norma, dà immediata comunicazione alla famiglia del provvedimento disciplinare, attraverso lettera raccomandata, o fonogramma o telegramma preceduta, quando è possibile, da telefonata.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra Scuola. (Art. 4, comma 10).

Art. 2 – Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi
S1. Ammonizione verbale.

- S2. Richiamo scritto sul diario scolastico.
- S3. Nota sul registro scolastico e comunicazione alla famiglia.
- S4. Invito alla riflessione individuale sotto stretta sorveglianza del docente.
- S5. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
- S6. Attività di recupero: aiutare un compagno disabile, aiutare un alunno in difficoltà scolastiche, aiutare un collaboratore scolastico nello svolgimento delle sue mansioni.
- S7. Richiesta di risarcimento del danno.
- S8. Allontanamento per un periodo non superiore a 15 giorni.
- S9. Allontanamento fino a 15 giorni.
- S10. Allontanamento temporaneo per un periodo superiore a 15 giorni.
- S11. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- S12. Allontanamento con esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato.

Art. 3 - Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni

Docente: può irrogare le sanzioni da S1 a S6.

Dirigente Scolastico: può irrogare le sanzioni da S1 a S7.

Consiglio di Classe: può irrogare le sanzioni da S6 a S9.

Consiglio di Istituto: può irrogare le sanzioni da S10 a S12.

Art. 4 - Modalità di irrogazione delle sanzioni.

Prima di irrogare le sanzioni disciplinari da S1 a S7, lo studente sarà invitato dall'insegnante ad esporre verbalmente le proprie ragioni.

Il procedimento, qualora la sanzione presuma la convocazione di un organo collegiale, necessita di una ricostruzione dei fatti, la valutazione di eventuali responsabilità, una comunicazione al Dirigente Scolastico il quale, in base al tipo di mancanza, o su richiesta dei componenti del Consiglio di Classe, convoca il Consiglio di Classe stesso entro tre giorni. A sua volta, il Consiglio di Classe può decidere se convocare il Consiglio di Istituto. In tali casi, sarà offerta allo studente la possibilità di esporre le proprie ragioni per iscritto. I genitori saranno prontamente avvisati relativamente all'ora e alla data di riunione dell'organo collegiale competente.

Prima di irrogare una sanzione, si considerano i tempi di una eventuale procedura di ricorso pertanto, in presenza di mancanze gravi o di pericolo immediato, il consiglio di classe può procedere valutando, tra le altre possibilità, una sospensione immediata dell'alunno coinvolto per un periodo variabile fino a 15 giorni, riservandosi quindi la facoltà di convocare il Consiglio di Istituto il quale, a sua volta, vaglierà le modalità per procedere ulteriormente. Il provvedimento disciplinare, definito al massimo entro 3 giorni dalla data di seduta dell'organo competente, diventa immediatamente esecutivo e del suo contenuto sarà data immediata comunicazione scritta e motivata alla famiglia.

Su proposta del Consiglio di Classe, la sospensione può essere convertita con attività a favore della comunità scolastica.

Art. 5 Corrispondenza infrazioni - sanzioni

Mancanze individuali e facilmente accertabili

Da S1 a S6 Ritardi ripetuti al rientro dall'intervallo e cambio dell'ora.

Da S1 a S6 Mancanza ripetuta del materiale richiesto.

Da S1 a S6 Mancanza ripetuta nello svolgimento delle consegne a casa e a scuola.

Da S1 a S6 Mancanza di collaborazione.

Da S1 a S6 Azioni di disturbo verbale durante le lezioni.

Da S1 a S6 Interruzione frequente del ritmo delle lezioni.

Da S1 a S6 Uso di un linguaggio offensivo e volgare nei confronti di compagni, docenti e non docenti.

Da S1 a S6 Violazione involontaria dei regolamenti delle aule speciali (laboratori, palestra...).

Da S1 a S7 Danneggiamento involontario degli arredi (banchi, sedie, lavagne, armadietti, sanitari...).

Mancanze gravi

Da S6 a S12 Ricorso alla violenza fisica, verbale e psicologica.

Da S6 a S12 Utilizzo di un linguaggio gravemente offensivo.

Da S6 a S8 Utilizzo di strumentazioni elettroniche durante le lezioni (cellulari, palmari, IPod, videogiochi...).

Da S6 a S12 Furto.

Da S6 a S12 Violazione di documenti scolastici (schede di valutazione, libretto di giustificazioni, registri, verifiche...).

Da S6 a S12 Lancio di oggetti o loro utilizzo improprio nei confronti delle persone.

Da S6 a S12 Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza, come situazioni di pericolo per se stessi e per gli altri: manomissione di impianti elettrici, idraulici ecc....

Da S6 a S12 Rottura attrezzature, loro manomissione e conseguente impossibilità di utilizzo, uso improprio di oggetti pericolosi.

Da S6 a S12 Banchi rotti, vetri infranti, manomissione di attrezzature e mancata cura dell'ambiente scolastico.

Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma segue il suo iter fino alla conclusione. Le sanzioni disciplinari vanno inserite all'interno del fascicolo personale dello studente, seguendolo in eventuali trasferimenti o nel passaggio da un grado all'altro di scuola.

In riferimento al D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 relativo alla valutazione del comportamento, si considera che: mancanze gravi e reiterate che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, possono prevedere, in sede di scrutinio finale, l'attribuzione di una valutazione insufficiente, cioè inferiore ai 6/10 (Art. 4, commi 1 e 2).

Art. 6 - Impugnazioni e Organo di Garanzia.

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4 comma 6, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, comma 2 e 4, del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297. Le sanzioni verbali non sono impugnabili. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe (Art 4, Comma 6). Le sanzioni che comportano allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto (Art. 4, comma 6);

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola, mediante comunicazione scritta (Art. 5, comma 1);

L'Organo di Garanzia di cui al comma 2 dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - comma 1);

L'Organo di Garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente Regolamento (Art 5, comma 2);

L'Organo di Garanzia è composto da non meno di quattro membri: il Dirigente Scolastico che ne è il presidente, due docenti designati dal Collegio Docenti e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto (Art. 5, Comma 1). E' previsto il subentro di un docente supplente nel caso in cui uno dei docenti membri sia coinvolto nell'irrogazione della

sanzione. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Resta in carica per due anni scolastici (Art 5, comma 7).

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato e composto, per la Scuola Secondaria di I° Grado, da altri due genitori (Art. 5, comma 3);

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Art. 5, comma 4);

Il parere di cui al comma 7 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 6 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Art. 5, comma 5);

Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso (Art. 5, Comma 6).

Ogni altra regolamentazione fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla nota MIUR n. 3602/PO del 31/07/2008.